I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 42/2000

definita dal Consiglio il 19 giugno 2000

in vista dell'adozione della direttiva 2000/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa al diritto di seguito a favore dell'autore di un'opera d'arte originale

(2000/C 300/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3],

considerando quanto segue:

(1) Nel campo del diritto d'autore s'intende per diritto di seguito il diritto incedibile e inalienabile, di cui gode l'autore di un'opera originale d'arte figurativa, ad una cointeressenza economica nelle rivendite successive dell'opera stessa.

(2) Il diritto di seguito è un diritto frugifero, che consente all'autore di percepire una remunerazione ogniqualvolta l'opera venga alienata. L'oggetto del diritto di seguito è costituito dall'opera materiale, ossia dal supporto in cui s'incorpora l'opera protetta.

(3) Il diritto di seguito mira ad assicurare agli autori d'opere d'arte figurative la partecipazione economica al successo delle loro opere d'arte originali. Detto diritto tende a ristabilire l'equilibrio tra la situazione economica degli autori d'opere d'arte figurative e quella degli altri creatori che traggono profitto dalle successive utilizzazioni delle loro opere.

(4) Il diritto di seguito è parte integrante del diritto d'autore e costituisce una prerogativa essenziale degli autori. L'imposizione di un tale diritto in tutti gli Stati membri risponde alla necessità di garantire ai creatori un livello di tutela adeguato e uniforme.

(5) Conformemente all'articolo 151, paragrafo 4, del trattato, la Comunità deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del trattato stesso.

---

(1) GU C 178 del 21.6.1996, pag. 16 e GU C 125 del 23.4.1998, pag. 8.
(2) GU C 75 del 10.3.1997, pag. 17.
(3) Parere del Parlamento europeo del 9 aprile 1997 (GU C 132 del 28.4.1997, pag. 88), confermato il 27 ottobre 1999, posizione comune del Consiglio del 19 guigno 2000 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(6) La convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche stabilisce che il diritto di seguito si applica solo ove la legislazione nazionale del paese dell'autore lo ammetta. Tale diritto è di conseguenza facoltativo e soggetto alla clausola della reciprocità. Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sull'applicazione del principio di non discriminazione di cui all'articolo 12 del trattato, precisato nella sentenza del 20 ottobre 1993, cause riunite C 92/92 e C-326/92, Phil Collins e altri [1], risulta che non si possono invocare le clausole di reciprocità contenute in certe disposizioni nazionali per rifiutare ai cittadini di altri Stati membri i diritti conferiti agli autori nazionali. L'applicazione di tali clausole nel contesto comunitario è contraria al principio della parità di trattamento insito nel divieto di ogni discriminazione basata sulla nazionalità.

(7) È importante che il diritto di seguito sia applicato il più estesamente possibile a livello internazionale. Si dovrebbero pertanto avviare negoziati per sancire l'obbligatorietà dell'articolo 14 ter della convenzione di Berna.

(8) Il diritto di seguito è attualmente contemplato dal diritto nazionale della maggior parte degli Stati membri. Quando esistono norme in questo campo, esse presentano caratteristiche diverse, in particolare per quanto riguarda le opere cui si applica, i beneficiari del diritto, le percentuali applicate, le operazioni soggette a tale diritto, nonché la base per il calcolo. L'applicazione o la non applicazione di tale diritto incide in misura significativa sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno, in quanto l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligo al versamento sulla base del diritto di seguito deve essere presa in considerazione da chiunque desideri procedere alla vendita di un'opera d'arte. Questo diritto è pertanto uno dei fattori che contribuiscono a falsare la concorrenza e a creare fenomeni di delocalizzazione delle vendite all'interno della Comunità.

(9) Tali disparità sul piano dell'esistenza del diritto di seguito e della relativa applicazione da parte degli Stati membri hanno effetti negativi diretti sul buon funzionamento del mercato interno delle opere d'arte, previsto dall'articolo 14 del trattato. In una tale situazione, l'articolo 95 del trattato costituisce la base giuridica appropriata.

(10) Fra gli obiettivi della Comunità definiti nel trattato rientrano la creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, il rafforzamento dei legami fra gli Stati appartenenti alla Comunità e il loro progresso economico e sociale, mediante un'azione comune destinata ad eliminare le barriere che dividono l'Europa. A tal fine il trattato prevede l'instaurazione di un mercato interno che implica l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento, nonché l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno. L'armonizzazione delle normative degli Stati membri sul diritto di seguito contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi.

(11) La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile [2], istituisce progressivamente un regime comunitario di imposizione che si applica fra l'altro alle opere d'arte. Le misure limitate all'ambito fiscale non bastano a garantire il funzionamento armonioso del mercato delle opere d'arte. Tale obiettivo non può essere realizzato senza l'armonizzazione in materia di diritto di seguito.

(12) È opportuno sopprimere le attuali differenze legislative che hanno un effetto distorsivo sul funzionamento del mercato interno ed impedire che emergano nuove differenze, dello stesso tipo. Non occorre peraltro eliminare o impedire il manifestarsi di differenze che non sono tali da arrecare pregiudizio al funzionamento del mercato interno.

(13) Un presupposto per il corretto funzionamento del mercato interno è l'esistenza di condizioni di concorrenza non falsate. Le differenze esistenti nelle disposizioni nazionali in materia di diritto di seguito danno luogo a distorsioni di concorrenza nonché a fenomeni di delocalizzazione delle vendite all'interno della Comunità e comportano disparità di trattamento tra gli artisti a seconda di dove sono vendute le loro opere. La questione in esame presenta quindi aspetti transnazionali che non possono essere disciplinati in modo soddisfacente dall'azione degli Stati membri. La carenza di un'iniziativa comunitaria contravverrebbe all'obbligo previsto dal trattato di correggere le distorsioni di concorrenza e le disparità di trattamento.

(14) Data l'importanza delle divergenze esistenti tra le disposizioni nazionali, è quindi necessario adottare misure di armonizzazione per ovviare alle disparità esistenti tra le normative degli Stati membri in settori nei quali tali disparità potrebbero creare o mantenere condizioni di concorrenza falsate. Non occorre tuttavia armonizzare ogni disposizione delle legislazioni degli Stati membri in materia di diritto di seguito e, nell'intento di lasciare il più ampio margine possibile a decisioni nazionali, è sufficiente limitare l'armonizzazione alle disposizioni nazionali che più direttamente si ripercuotono sul funzionamento del mercato interno.

[1] Racc. 1993, pag. I-5145.

[2] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/85/CE (GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34).

(15) La presente direttiva è del tutto rispondente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del trattato.

(16) Secondo la direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi [1], il diritto d'autore ha una durata di settant'anni post mortem auctoris. Il diritto di seguito deve quindi avere la stessa durata. Pertanto solo gli originali di opere d'arte moderna o contemporanea possono rientrare nel campo d'applicazione del diritto di seguito. Tuttavia, per consentire ai sistemi giuridici degli Stati membri che all'adozione della presente direttiva non contemplano il diritto di seguito a favore degli artisti di inserire disposizioni in tal senso nei rispettivi sistemi giuridici e permettere inoltre agli operatori economici di detti Stati membri di adeguarsi gradualmente al suddetto diritto mantenendo nel contempo la loro vitalità economica, si dovrebbe prevedere per gli Stati membri in questione un periodo transitorio limitato durante il quale essi abbiano la facoltà di non applicare il diritto di seguito a favore degli aventi diritto dell'artista dopo la sua morte.

(17) È opportuno estendere l'applicazione del diritto di seguito a tutte le operazioni di vendita, eccezion fatta per quelle effettuate direttamente tra persone che agiscono a titolo privato senza la partecipazione di un professionista del mercato dell'arte. Tale diritto non dovrebbe essere esteso alle vendite effettuate da persone che agiscono a titolo privato a musei senza scopo di lucro e aperti al pubblico. Per quanto riguarda la particolare situazione delle gallerie d'arte che acquistano le opere direttamente dagli autori, dovrebbe essere lasciata agli Stati membri la facoltà di escludere dal diritto di seguito le vendite delle opere effettuate entro tre anni dalla loro acquisizione. Occorre tener conto anche degli interessi dell'artista, limitando tale esclusione alle vendite il cui prezzo non superi i 10 000 EUR.

(18) È utile chiarire che l'armonizzazione introdotta dalla presente direttiva non si applica ai manoscritti originali di scrittori e compositori.

(19) È importante istituire un regime efficace sulla base dell'esperienza già acquisita sul piano nazionale in materia di diritto di seguito. È opportuno imporre il diritto di seguito sulla base di una percentuale riscossa sul prezzo di vendita, e non sul plusvalore delle opere il cui valore originario risulti aumentato.

(20) È necessario armonizzare le categorie di opere d'arte soggette al diritto di seguito conformemente all'uso professionale nella Comunità.

(21) La non applicazione del diritto di seguito al di sotto della soglia minima può concorrere ad evitare spese di riscossione e di gestione sproporzionate rispetto al beneficio ottenuto dall'artista. Conformemente al principio di sussidiarietà, è tuttavia opportuno riconoscere agli Stati membri la facoltà di stabilire soglie nazionali, inferiori a quella comunitaria, per la promozione degli interessi dei giovani artisti. Data l'esiguità degli importi, tale deroga non è in grado di produrre effetti significativi sul corretto funzionamento del mercato interno.

(22) Le percentuali fissate ai fini dell'applicazione del diritto di seguito da parte degli Stati membri differiscono oggi in misura considerevole. Il funzionamento efficace del mercato interno delle opere d'arte moderna e contemporanea rende necessario determinare percentuali quanto più possibile uniformi.

(23) È d'uopo stabilire un sistema di percentuali decrescenti per fasce di prezzo, onde contemperare i vari interessi in gioco nel mercato delle opere d'arte originali. È opportuno ridurre i rischi di delocalizzazione delle vendite nonché di elusione della normativa comunitaria sul diritto di seguito.

(24) Debitore degli importi percepiti in forza del diritto di seguito è in linea di principio il venditore. Agli Stati membri dovrebbe essere concessa la facoltà di accordare deroghe a tale principio in relazione all'obbligo di pagamento. Il venditore è la persona fisica o giuridica per conto della quale è conclusa la vendita.

(25) È necessario prevedere la possibilità di un adeguamento periodico della soglia e delle percentuali. A tal fine la Commissione deve essere incaricata di predisporre relazioni periodiche sull'effettiva applicazione del diritto di seguito negli Stati membri nonché sulle sue conseguenze sul mercato dell'arte nella Comunità e di formulare eventualmente proposte per la modificazione della presente direttiva.

(26) È opportuno determinare i beneficiari del diritto di seguito nel rispetto del principio di sussidiarietà. Non è opportuno intervenire con la presente direttiva sul diritto di successione degli Stati membri. Tuttavia, gli aventi diritto dell'autore devono poter beneficiare pienamente del diritto di seguito dopo la sua morte, almeno dopo la scadenza del citato periodo transitorio.

[1] GU L 290 del 24.11.1993, pag. 9.

(27) Spetta agli Stati membri disciplinare l'esercizio del diritto di seguito ed in particolare le relative modalità di gestione. Sotto questo profilo, la gestione da parte di una società di gestione collettiva rappresenta una possibilità fra le altre. Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti a garantire la riscossione e la distribuzione delle somme raccolte a vantaggio degli autori cittadini di altri Stati membri. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni adottate dagli Stati membri in materia di riscossione e distribuzione.

(28) Il godimento del diritto di seguito deve essere limitato ai cittadini degli Stati membri nonché agli autori stranieri i cui paesi accordano analoga protezione agli autori cittadini degli Stati membri. Uno Stato membro deve poter avere la facoltà di estendere il godimento del diritto di seguito agli autori stranieri che hanno la residenza abituale in detto Stato membro.

(29) Vanno istituite opportune procedure che consentano il controllo delle vendite in modo da garantire in pratica l'effettiva applicazione del diritto di seguito da parte degli Stati membri. Ciò comporta altresì il diritto, per l'autore o per il suo mandatario, di ottenere le informazioni necessarie presso la persona fisica o giuridica obbligata al pagamento dei diritti. Gli Stati membri che prevedono la gestione collettiva del diritto di seguito possono anche prevedere che gli organismi responsabili di tale gestione collettiva siano i soli autorizzati a ottenere informazioni,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto del diritto di seguito

1. Gli Stati membri prevedono a favore dell'autore di un'opera d'arte originale un diritto di seguito, definito come diritto inalienabile, cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, ad una percentuale sul prezzo ottenuto per ogni vendita successiva alla prima cessione da parte dell'autore.

2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.

3. Gli Stati membri possono prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite allorché il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10 000 EUR.

4. I diritti sono a carico del venditore. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 2, diversa dal venditore, sia obbligata in via esclusiva o solidale con il venditore al pagamento dei diritti.

Articolo 2

Opere d'arte cui si applica il diritto di seguito

1. Ai fini della presente direttiva, si intendono per opere d'arte originali le opere delle arti figurative, come i quadri, i «collages», i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, purché si tratti di creazioni eseguite dall'artista stesso o di esemplari considerati come opere d'arte originali.

2. Le copie di opere d'arte contemplate dalla presente direttiva, prodotte in numero limitato dall'artista stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come opere d'arte originali ai fini della presente direttiva. Tali copie sono abitualmente numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'artista.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 3

Soglia d'applicazione

1. Spetta agli Stati membri stabilire un prezzo minimo di vendita al di sopra del quale le vendite di cui all'articolo 1 sono soggette al diritto di seguito.

2. Tale prezzo minimo di vendita non può in alcun caso essere superiore a 4 000 EUR.

Articolo 4

Percentuali

1. I diritti di cui all'articolo 1 sono così determinati:

a) 4 % per la parte del prezzo di vendita fino a 50 000 EUR;

b) 3 % per la parte del prezzo di vendita compresa tra 50 000,01 e 200 000 EUR;

c) 1 % per la parte del prezzo di vendita compresa tra 200 000,01 e 350 000 EUR;

d) 0,5 % per la parte del prezzo di vendita compresa tra 350 000,01 e 500 000 EUR;

e) 0,25 % per la parte del prezzo di vendita superiore a 500 000 EUR.

Tuttavia, l'importo totale dei diritti non può essere superiore a 12 500 EUR.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare una percentuale del 5 % per la parte del prezzo di vendita di cui al paragrafo 1, lettera a).

3. Se il prezzo minimo di vendita è inferiore a 4 000 EUR, lo Stato membro determina altresì la percentuale applicabile alla parte del prezzo di vendita fino all'importo di 4 000 EUR; tale percentuale non può essere inferiore al 4 %.

Articolo 5

Base di calcolo

I prezzi di vendita di cui agli articoli 3 e 4 sono al netto dell'imposta.

Articolo 6

Beneficiari del diritto di seguito

1. I diritti previsti all'articolo 1 spettano all'autore dell'opera e, fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, dopo la sua morte, agli aventi diritto.

2. Gli Stati membri possono prevedere una gestione collettiva, obbligatoria o facoltativa, dei diritti di cui all'articolo 1.

Articolo 7

Beneficiari dei paesi terzi

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli autori cittadini di paesi terzi e, fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, i loro aventi causa beneficino del diritto di seguito conformemente alla presente direttiva ed alla legislazione degli Stati membri solo ove la legislazione del paese dell'autore o dell'avente causa consenta la protezione del diritto di seguito in quel paese per gli autori degli Stati membri e i loro aventi causa.

2. La Commissione, tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri, può pubblicare un elenco indicativo, a scopo informativo, dei paesi terzi che soddisfano le condizioni stabilite al paragrafo 1.

3. Ciascuno Stato membro può riservare agli autori che non hanno la cittadinanza di tale Stato membro ma che vi risiedono abitualmente lo stesso trattamento riservato ai propri cittadini, ai fini della tutela del diritto di seguito.

Articolo 8

Durata di protezione del diritto di seguito

1. La durata di protezione del diritto di seguito corrisponde a quella stabilita dall'articolo 1 della direttiva 93/98/CEE.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che non applicano il diritto di seguito al ... (*) non sono tenuti, per un periodo che termina non oltre il ... (**), ad applicare il diritto di seguito a favore degli aventi diritto dell'artista dopo la sua morte.

3. Nel caso in cui, prima del ... (**), vengano conclusi negoziati internazionali per estendere il diritto di seguito a livello internazionale, la Commissione presenterà proposte adeguate.

Articolo 9

Diritto di ottenere informazioni

Gli Stati membri dispongono che, durante un periodo che termina dopo tre anni dal primo di gennaio dell'anno successivo alla vendita, le persone legittimate ai sensi dell'articolo 6 possano esigere da qualsiasi commerciante o agente commerciale, direttore delle vendite o organizzatore di vendite pubbliche, tutte le informazioni necessarie ad assicurare il pagamento dei diritti relativi alla vendita.

(*) Data cui fa riferimento l'articolo 13.
(**) Dieci anni dalla data di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Applicazione nel tempo

La presente direttiva si applica a tutte le opere d'arte originali ai sensi dell'articolo 2 che, al ... (*), sono ancora protette dalla legislazione dello Stato membro nel settore del diritto di seguito o che a quella data soddisfano i criteri di protezione ai sensi della presente direttiva.

Articolo 11

Clausola di revisione

1. La Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, entro il ... (**) e successivamente ogni quattro anni, una relazione sull'applicazione e sugli effetti della presente direttiva, prestando particolare attenzione alla competitività del mercato dell'arte moderna e contemporanea nella Comunità, in particolare per quanto riguarda la posizione della Comunità in relazione ai mercati di cui trattasi che non applicano il diritto di seguito e alla promozione della creazione artistica, nonché le modalità di gestione vigenti negli Stati membri. La relazione passa in rassegna, in particolare, le conseguenze della direttiva sul mercato interno e gli effetti dell'introduzione del diritto di seguito negli Stati membri la cui legislazione nazionale non lo prevedeva fino all'entrata in vigore della presente direttiva. Se del caso, la Commissione presenta proposte per adeguare la soglia e le percentuali relative al diritto di seguito all'evoluzione della situazione nel settore, nonché qualsiasi altra proposta da essa ritenuta necessaria per accrescere l'efficacia della presente direttiva.

2. È istituito un comitato di contatto, composto di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Esso si riunisce su iniziativa del presidente o su richiesta della delegazione di uno Stato membro.

3. I compiti del comitato sono i seguenti:

— organizzare le consultazioni su tutte le questioni derivanti dall'applicazione della presente direttiva;

— agevolare lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri sui pertinenti sviluppi del mercato dell'arte nella Comunità.

Articolo 12

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1º gennaio ... (***). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La Presidente	*Il Presidente*

(*) Data di cui all'articolo 12, paragrafo 1.
(**) Tre anni dalla data indicata all'articolo 12, paragrafo 1.
(***) Cinque anni a decorrere dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui la direttiva è adottata.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 25 aprile 1996, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di seguito a favore dell'autore di un'opera d'arte originale [1], fondata sull'articolo 95 del trattato CE.

2. Il Parlamento europeo ha emesso il suo parere in prima lettura il 9 aprile 1997 [2]. In seguito a tale parere, la Commissione ha trasmesso una proposta modificata di direttiva il 12 marzo 1998 [3]. Il Comitato economico e sociale ha emesso il suo parere il 18 dicembre 1996 [4].

3. Il Consiglio ha adottato una posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato il 19 giugno 2000.

II. OBIETTIVO

4. La proposta della Commissione si prefigge di istituire un regime giuridico armonizzato in materia di diritto di seguito; questo si può definire come il diritto per l'autore di un'opera d'arte originale e, dopo la sua morte, per gli eredi o altri aventi diritto, ad una percentuale sul prezzo di un'opera quando è venduta successivamente.

III. POSIZIONE COMUNE

Considerando

5. Il Consiglio ha aggiunto, soppresso o modificato una serie di considerando, in particolare per tener conto delle modifiche apportate agli articoli della direttiva.

Articoli della proposta

Articolo 1 — Oggetto del diritto di seguito

6. Il Consiglio ha accolto l'emendamento 17 del Parlamento europeo, ripreso dalla Commissione nella proposta modificata, consistente nell'aggiunta dei termini «cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente» (articolo 1, paragrafo 1, della posizione comune).

7. Nella proposta iniziale, la Commissione aveva suggerito che il diritto di seguito si applicasse a tutte le vendite successive tranne quelle in cui il venditore agisca a titolo privato. Il Parlamento europeo ha proposto, nell'emendamento 17, che il diritto si applichi a tutte le vendite successive effettuate «in vendita pubblica, in esercizio commerciale o con l'intervento di un commerciante o agente»; la Commissione non ha ripreso questa modifica nella proposta modificata. Il Consiglio, da parte sua, ha seguito l'impostazione del Parlamento europeo volta a precisare a quali vendite successive si applichi il diritto di seguito (articolo 1, paragrafo 2, della posizione comune); ha previsto che si applichi a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, tenuto conto della possibilità di verificare le attività dei professionisti del mercato dell'arte e della difficoltà di verificare le vendite successive tra un venditore e un acquirente che agiscano ambedue a titolo privato senza l'intervento di un professionista. Con questa disposizione, il Consiglio ha voluto escludere dall'applicazione del diritto di seguito anche le vendite successive da parte di persone che agiscono a titolo privato a musei senza scopo di lucro e aperti al pubblico, come spiega il considerando 17.

---

[1] GU C 178 del 21.6.1996, pag. 16.
[2] GU C 132 del 28.4.1997, pag. 88.
[3] GU C 125 del 23.4.1998, pag. 8.
[4] GU C 75 del 10.3.1997, pag. 17.

8. Nell'emendamento 17, Il Parlamento europeo ha proposto di non estendere l'applicazione del diritto di seguito al primo trasferimento di proprietà tra commercianti e tra un commerciante e un acquirente finale che abbia luogo entro tre anni dall'acquisizione dell'opera da parte del commerciante. La Commissione non ha ripreso questo punto nella proposta modificata. Il Consiglio, sensibile all'esigenza del Parlamento europeo di tener conto della situazione particolare delle gallerie d'arte che acquistano opere direttamente dagli autori spesso sconosciuti, ha seguito il Parlamento su questo punto, limitando tuttavia l'esenzione ai casi in cui il prezzo di vendita successiva non è superiore a 10 000 EUR, per non penalizzare l'autore privandolo del diritto di seguito nei casi in cui il prezzo di vendita superi tale importo.

9. La proposta iniziale della Commissione ha stabilito il principio che il diritto di seguito è a carico del venditore (articolo 4, ultimo comma); tale principio è stato ripreso dal Parlamento europeo, dalla proposta modificata della Commissione e dal Consiglio nella posizione comune. Tuttavia il Consiglio ritiene che questo principio vada enunciato all'articolo 1 e che gli Stati membri debbano avere la possibilità di prevedere deroghe al principio stesso per quanto riguarda l'obbligo del pagamento dei diritti (articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune).

Articolo 2 — Opere d'arte oggetto del diritto di seguito

10. Per quanto riguarda le categorie di opere d'arte soggette al diritto di seguito, il Parlamento europeo ha proposto, negli emendamenti 2, 9, 18 e 64, di escludere i manoscritti originali che la Commissione aveva incluso nella proposta iniziale; la Commissione ha seguito il Parlamento europeo su questo punto nella proposta modificata. Il Consiglio, tenuto conto che l'articolo 14 ter della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (qui di seguito «convenzione di Berna») prevede espressamente l'applicazione del diritto di seguito ai manoscritti originali di scrittori e compositori, e tenuto conto della diversità di situazioni negli Stati membri, ha preferito non obbligare gli Stati membri a escludere tali manoscritti dal beneficio del diritto di seguito e lasciar loro facoltà di decidere al riguardo escludendo i manoscritti in questione dal campo dell'armonizzazione derivante dalla direttiva (considerando 18 e mancata menzione di detti manoscritti all'articolo 2 della posizione comune).

11. La Commissione aveva suggerito nella proposta iniziale di applicare il diritto di seguito alle «opere delle arti plastiche e figurative». Il Parlamento europeo ha proposto di sostituire questi termini con «opere destinate ad essere esibite» (emendamenti 18 e 64). Nella proposta modificata, la Commissione ha voluto tener conto dell'emendamento usando i termini «opere delle arti figurative». Il Consiglio ha ripreso la proposta modificata della Commissione su questo punto.

12. Il Parlamento europeo ha proposto (emendamento 64) di aggiungere le vetrerie alle opere enumerate all'articolo 2. La Commissione non ha ripreso l'emendamento nella proposta modificata. Il Consiglio ha seguito il Parlamento europeo su questo punto nella posizione comune.

13. Il Parlamento europeo ha proposto (emendamenti 18 e 64) di limitare a un massimo di dodici il numero di esemplari di un'opera da considerare come opere d'arte originali ai fini della direttiva. La Commissione non ha ripreso l'emendamento nella proposta modificata per il fatto che alcune delle opere d'arte in questione (ad esempio litografie, fotografie) possono essere riprodotte in un numero più elevato di esemplari, pur essendo considerate da professionisti e collezionisti come originali. Il Consiglio ha seguito il ragionamento della Commissione su questo punto. Al riguardo, il Consiglio ha precisato, nella posizione comune (articolo 2, paragrafo 2), che sono considerate come opere d'arte originali le copie prodotte in numero limitato dall'artista stesso o sotto la sua autorità, che sono abitualmente numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'artista.

Articolo 3 — Soglia d'applicazione

14. Il Parlamento europeo ha proposto (emendamento 45) un cambiamento della struttura dell'articolo 3. Il suggerimento è stato ripreso dalla Commissione nella proposta modificata e dal Consiglio nella posizione comune.

15. L'articolo 3 lascia a ogni Stato membro facoltà di stabilire il prezzo di vendita al di sopra del quale le vendite successive sono soggette al diritto di seguito, fissando a livello comunitario un importo massimo che le soglie nazionali non devono assolutamente superare. Nella proposta iniziale la Commissione aveva suggerito di fissare tale massimale comunitario a 1 000 EUR [1]; il Parlamento europeo ha proposto un importo di 500 EUR; la Commissione ha mantenuto l'importo di 1 000 EUR nella proposta modificata; il Consiglio ha scelto un importo di 4 000 EUR nella posizione comune. La scelta del Consiglio si fonda sulla constatazione che le vendite di opere d'arte che realizzano un prezzo inferiore a 4 000 EUR riguardano quasi esclusivamente il mercato nazionale e non sono quindi destinate ad avere effetto sul buon funzionamento del mercato interno. Pertanto ogni Stato membro dovrebbe essere libero di determinare sul piano nazionale il prezzo di vendita al di sotto del quale le spese di riscossione e di gestione dei diritti sarebbero sproporzionate rispetto all'utile per l'artista.

Articolo 3 bis proposto dal Parlamento europeo — Base di calcolo

16. Il Parlamento europeo ha proposto un nuovo articolo 3 bis (emendamento 51) inteso a sostituire il prezzo complessivo di vendita realizzato, preso come base di calcolo del diritto di seguito, con la differenza tra il prezzo ottenuto all'atto della vendita successiva e il prezzo di acquisto pagato dal venditore. La Commissione ha respinto tale emendamento per vari motivi: incompatibilità con l'articolo 14 ter della convenzione di Berna; una base di calcolo di questo tipo non è praticamente applicata in nessuno Stato membro; mancanza di coerenza tra tale disposizione e gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo agli articoli 1 e 4. Il Consiglio ha seguito la Commissione su questo punto.

Articolo 4 — Percentuali

17. La Commissione ha previsto un sistema di percentuali che si riducono progressivamente secondo la fascia di prezzo di vendita. Il Parlamento europeo ha proposto (emendamenti 57 e 34) di modificare l'importo di riferimento tra la seconda e la terza fascia (100 000 EUR anziché 250 000 EUR), nonché la percentuale della terza fascia (1 % anziché 2 %). La Commissione non ha fatto proprie tali modifiche nella sua proposta modificata. Il Consiglio, nella posizione comune, ha optato per un importo di riferimento (200 000 EUR) situato tra i 250 000 EUR proposti dalla Commissione e i 100 000 EUR proposti dal Parlamento ed ha ripreso la percentuale dell'1 % proposta dal Parlamento per la terza fase. Il Consiglio ha inoltre aggiunto due fasce supplementari e fissato un massimale dell'importo totale del diritto di seguito pari a 12 500 EUR. L'aggiunta delle percentuali e del massimale mirano ad accentuare il carattere decrescente del diritto di seguito per ridurre il rischio di veder approdare le vendite in paesi terzi che non applicano il diritto di seguito, specie per quanto concerne le vendite realizzate ai prezzi più alti.

18. Circa la prima fascia del diritto di seguito (fino a un prezzo di vendita di 50 000 EUR), il Consiglio ha previsto che gli Stati membri abbiano la facoltà di applicare una percentuale del 5 % (articolo 4, paragrafo 2) alternativa alla percentuale del 4 % proposta dalla Commissione e approvata dal Parlamento europeo. Tale facoltà tiene conto del fatto che vari Stati membri applicano già una percentuale del 5 %, nonché della constatazione che le vendite relative a questa fascia riguardano essenzialmente il mercato nazionale e che, di conseguenza, la differenza dell'1 % in questo caso non è praticamente suscettibile di influenzare significativamente il buon funzionamento del mercato interno.

[1] Gli importi in ecu figuranti nelle proposte della Commissione e negli emendamenti del Parlamento europeo sono stati sostituiti dappertutto con importi in euro.

19. Il testo della proposta della Commissione induceva a ritenere che la parte del prezzo di vendita situata al di sotto dell'importo previsto all'articolo 3, paragrafo 2, fosse esclusa dall'applicazione del diritto di seguito. Il Consiglio ha eliminato tale ambiguità formulando il testo del paragrafo 1, lettera a), e del paragrafo 2 dell'articolo 4 in modo da chiarire che la prima percentuale del 4 % (o, secondo i casi, 5 %) si applica all'intero prezzo di vendita della prima fascia.

20. Il Parlamento europeo ha proposto che venga precisato all'articolo 4 che, se uno Stato membro determina, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, un prezzo di vendita minimo nazionale inferiore all'importo massimo previsto all'articolo 3, paragrafo 2, esso determina anche la percentuale applicabile alla fascia inferiore al montante massimo del prezzo di vendita, senza poter fissare detta percentuale al di sotto del 4 %. La Commissione ha fatto propria tale precisazione nella sua proposta modificata e così ha fatto anche il Consiglio nella sua posizione comune (articolo 4, paragrafo 3). Uno Stato membro che si avvale della facoltà prevista all'articolo 4, paragrafo 2, potrebbe quindi applicare una percentuale del 5 % o anche più alta alla prima fascia di 4 000 EUR del prezzo di vendita. Considerato il modesto livello degli importi interessati, le differenze che ne risulterebbero tra Stati membri non potrebbero influenzare il funzionamento del mercato interno.

21. Il Consiglio ha trasferito al paragrafo 4 dell'articolo 1 la disposizione che era inclusa nell'ultimo comma dell'articolo 4 della proposta iniziale della Commissione (si veda il punto 9 precedente).

Articolo 5 — Base di calcolo

22. Nel contesto dell'articolo 3 bis proposto dal Parlamento europeo (cfr. precedente punto 16), il Parlamento ha proposto di sopprimere l'articolo 5 della proposta della Commissione. La Commissione e il Consiglio non hanno tuttavia ripreso tale articolo 3 bis, ma hanno mantenuto l'articolo 5 che precisa che i prezzi di vendita di cui agli articoli 3 e 4 sono al netto dell'imposta.

Articolo 6 — Beneficiari del diritto di seguito

23. Il Parlamento europeo ha proposto (emendamento 55) di precisare all'articolo 6, paragrafo 1, che, dopo la morte dell'autore dell'opera, i diritti di seguito spettano ai suoi «eredi legali». La Commissione non ha ripreso nella sua proposta modificata tale precisazione, ritenendo che il diritto di successione sia di competenza esclusiva degli Stati membri e che la direttiva non dovrebbe pregiudicare la libertà dell'autore di trasmettere il diritto in questione all'erede di sua scelta. Il Consiglio ha seguito in materia la Commissione.

24. Data la deroga di cui all'articolo 8, paragrafo 2 (cfr. seguente punto 31), il Consiglio ha precisato all'articolo 6, paragrafo 1, che l'applicazione del diritto di seguito agli aventi diritto dell'artista dopo la sua morte è valida fatta salva tale deroga.

25. Il Parlamento europeo ha proposto (emendamento 52) di sopprimere, all'articolo 6, paragrafo 2, l'obbligo che incombe agli Stati membri di determinare le modalità di riscossione e distribuzione del diritto di seguito qualora l'autore sia un cittadino di un altro Stato membro, obbligo comunque rammentato nel considerando 23 della proposta della Commissione (considerando 27 della posizione comune del Consiglio). La Commissione ha ripreso tale soppressione nella sua proposta modificata e il Consiglio nella sua posizione comune.

26. Il Parlamento europeo ha inoltre proposto di prevedere, all'articolo 6, paragrafo 2, che la gestione degli importi versati in forza del diritto di autore spetta all'autore, che può affidarla a una società di gestione. La Commissione non ha ripreso tale modifica nella sua proposta modificata, non volendo escludere la possibilità che uno Stato membro preveda la gestione collettiva obbligatoria di tale diritto. Il Consiglio ha seguito l'approccio della Commissione, aggiungendo la precisazione che gli Stati membri possono prevedere la gestione collettiva, **obbligatoria o facoltativa** di tale diritto.

Articolo 7 — Beneficiari dei paesi terzi

27. Il Parlamento europeo ha proposto per l'articolo 7 alcune modifiche redazionali (emendamento 24), segnatamente per far riferimento non soltanto a tale direttiva, ma anche alla pertinente legislazione nazionale nella misura in cui l'armonizzazione risultante dalla direttiva non è totale. La Commissione ha ripreso nella sua proposta modificata tali modifiche. Il Consiglio, pur seguendo l'approccio del Parlamento europeo, ha, da un lato, sostituito i termini «e al loro ordinamento giuridico» con i termini «ed alla legislazione degli Stati membri» e, d'altro lato, ha ravvicinato la redazione di una parte di tale disposizione a quella dell'articolo 14 ter, paragrafo 2, della convenzione di Berna (articolo 7, paragrafo 1, della posizione comune).

28. Per maggiore trasparenza, il Consiglio ha aggiunto all'articolo 7 un secondo paragrafo che prevede la possibilità per la Commissione di pubblicare un elenco indicativo, a scopo informativo, dei paesi terzi che soddisfano le condizioni stabilite al paragrafo 1; la Commissione ha annunciato che intende pubblicare tale elenco.

29. Per tener conto dell'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione di Berna, il Consiglio ha aggiunto inoltre all'articolo 7 un paragrafo 3 che prevede la facoltà per uno Stato membro di riservare, ai fini dell'articolo 7, agli autori cittadini di un paese terzo, ma che risiedono abitualmente nello Stato membro in causa, lo stesso trattamento riservato ai propri cittadini.

Articolo 8 — Durata di protezione del diritto di seguito

30. Nell'emendamento 25, il Parlamento europeo ha proposto un cambiamento redazionale all'articolo 8. Nella sua proposta modificata, la Commissione ha preferito non far riferimento né al prolungamento né all'estinzione del diritto di seguito, ma ha scelto di precisare che la durata di protezione del diritto di seguito corrisponde a quella stabilita dall'articolo 1 della direttiva 93/98/CEE (vita dell'autore e settanta anni dopo la sua morte). Il Consiglio ha seguito su tale punto la proposta modificata della Commissione (articolo 8, paragrafo 1, della posizione comune).

31. Il Consiglio ha tuttavia previsto una deroga facoltativa e transitoria per quanto riguarda l'applicazione del diritto di seguito a favore degli aventi diritto dell'artista dopo la sua morte (articolo 8, paragrafo 2, della posizione comune). Tale deroga facoltativa vale per i soli Stati membri che non applicano attualmente il diritto di seguito ed è intesa a consentire a questi ultimi di inserire tale diritto nei loro sistemi giuridici rispettivi e a consentire inoltre, agli operatori economici di detti Stati membri, di adeguarsi gradualmente al suddetto diritto, applicandolo in un primo momento solo agli autori e in un secondo momento agli aventi diritto dell'artista (considerando 16). Tale deroga è applicabile per un periodo transitorio massimo di dieci anni.

32. Il Consiglio ha inoltre previsto, all'articolo 8, paragrafo 3, della sua posizione comune, l'obbligo per la Commissione di presentare proposte adeguate (ad esempio, riduzione di tale periodo transitorio), nel caso in cui vengano conclusi negoziati internazionali nei suddetti dieci anni. In tale contesto, va rammentato che il Parlamento europeo ha proposto, nell'emendamento 4, un nuovo considerando sull'opportunità di tali negoziati internazionali e che il Consiglio ha ripreso il contenuto di tale proposta nella sua posizione comune (considerando 7).

Articolo 9 — Diritto di ottenere informazioni

33. Nell'emendamento 26, il Parlamento europeo ha proposto di estendere da uno a tre anni il periodo durante il quale l'autore di un'opera può chiedere informazioni necessarie alla liquidazione del diritto di seguito. Il contenuto di tale emendamento è stato ripreso dalla Commissione nella sua proposta modificata e dal Consiglio nella posizione comune. Il Consiglio ha precisato che la scadenza di tale periodo è calcolata rispetto alla data del 1º gennaio dell'anno successivo alla vendita, che corrisponde alla prassi abituale in materia di calcolo dei periodi nel settore del diritto d'autore. Inoltre, invece di menzionare l'autore o il suo mandatario, il Consiglio fa riferimento alle «persone legittimate ai sensi dell'articolo 6», il che consente pertanto di applicare tale disposizione non solo all'autore, ma anche, dopo la morte di quest'ultimo, ai suoi aventi diritto.

Articolo 10 — Applicazione nel tempo

34. Il Consiglio ha ritenuto necessario aggiungere un nuovo articolo concernente l'applicazione nel tempo, al fine di evitare qualsiasi ambiguità sull'applicazione o meno della direttiva negli Stati membri che non applicano ancora il diritto di seguito alle opere create prima della data di recepimento della direttiva; la risposta apportata è affermativa.

Articolo 11 — Clausola di revisione (articolo 10 della proposta della Commissione)

35. Nell'emendamento 27, il Parlamento europeo ha proposto di anticipare la data della prima relazione della Commissione dal 1º gennaio 2004 al 1º gennaio 2002 e di prevedere, per le relazioni successive, una periodicità di tre anni invece di cinque. La Commissione non ha ripreso tali modifiche nella sua proposta modificata e il Consiglio ha previsto un periodo di tre anni dopo la data limite di recepimento della direttiva per la presentazione della prima relazione, il che corrisponde al termine proposto dal Parlamento europeo (dal 1º gennaio 1999 al 1º gennaio 2002) e una periodicità di quattro anni per le relazioni successive, il che si situa tra le proposte della Commissione e del Parlamento europeo (articolo 11, paragrafo 1, della posizione comune).

36. Il Parlamento europeo ha inoltre proposto di precisare taluni elementi che devono essere più particolarmente presi in considerazione nelle relazioni della Commissione. Il Consiglio ha ripreso tali elementi nella sua posizione comune, aggiungendo menzioni specifiche della competitività del mercato dell'arte moderna e contemporanea, della posizione della Comunità in relazione ai mercati di cui trattasi che non applicano il diritto di seguito, delle conseguenze della direttiva sul mercato interno e degli effetti dell'introduzione del diritto di seguito negli Stati membri che ancora non applicano tale diritto.

37. Il Consiglio ha previsto di istituire un comitato di contatto composto di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione (articolo 11, paragrafi 2 e 3, della posizione comune). Tale iniziativa si ispira al comitato di contatto proposto dal Parlamento europeo nel parere relativo alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione [1].

Articolo 12 — Attuazione (articolo 11 della proposta della Commissione)

38. Nella proposta iniziale, la Commissione ha proposto la data del 1º gennaio 1999 come data limite per il recepimento della direttiva. Essendo tale data già superata, il Consiglio ha preferito fissare la data limite di recepimento a cinque anni a decorrere dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui la direttiva sarà adottata. Il Consiglio ritiene che un periodo di cinque anni sia necessario per gli Stati membri che non applicano ancora il diritto di seguito.

IV. **CONCLUSIONI**

39. Nella sua posizione comune, il Consiglio ha adottato il contenuto della maggioranza delle proposte di emendamento del Parlamento europeo. La Commissione non è stata in grado di approvare la posizione comune del Consiglio, a causa della durata del periodo transitorio di cui potranno beneficiare taluni Stati membri per applicare il diritto di seguito a favore degli aventi diritto dell'artista dopo la sua morte (articolo 8, paragrafo 2) che, sommata a un termine per il recepimento eccezionalmente lungo in un settore che rientra nel mercato interno, fa sì che l'effetto di armonizzazione possa essere differito di 15 anni. Il Consiglio sottolinea che la durata **massima** del periodo transitorio è di dieci anni e che potrebbe essere abbreviata nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

---

[1] Parere del Parlamento europeo del 10 febbraio 1999, GU C 150 del 28.5.1999, pag. 171, emendamento 58.